

LA NORMATIVA SUL SUPER AMMORTAMENTO
--

La legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, commi 91 e segg.) ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina del c.d. super-ammortamento. Si tratta di un'agevolazione fiscale di **carattere temporaneo** che comporta una maggiorazione figurativa del 40% da applicare al costo di acquisto in relazione agli investimenti in beni materiali e strumentali nuovi effettuati **dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016**.

Rispetto alle agevolazioni per gli investimenti emanate negli ultimi anni (a partire dalle c.d. agevolazioni "Tremonti") la disciplina del super-ammortamento si caratterizza quindi per l'abbandono dell'approccio c.d. incrementale, che prevedeva il confronto con gli investimenti effettuati nei periodi precedenti (generalmente la media del quinquennio) e per l'adozione di una metodologia immediata che consente di agevolare tutti i nuovi acquisti rientranti nell'ambito oggettivo del *bonus*.

I potenziali beneficiari del provvedimento sono tutti i titolari di reddito di impresa (imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali e stabili organizzazioni di soggetti non residenti) e gli esercenti arti e professioni. La deduzione maggiorata del 40%, calcolata sul costo di acquisto del bene, spetta ai soli fini delle imposte sui redditi (Ires ed Irpef) e non anche ai fini Irap.

Come già accennato, la maggiorazione si applica all'acquisizione di **beni "materiali", "strumentali" e "nuovi"**.

Mentre i requisiti della materialità e strumentalità **escludono** dall'agevolazione i beni immateriali, i beni-merce (destinati alla rivendita) ed i materiali di consumo, **il requisito della novità** è soddisfatto quando il bene:

- è acquistato dal produttore o dal rivenditore;

DOTT. PIERANGELO GRASSI

Commercialista - Revisore Legale dei Conti

- è acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore purché non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da alcun altro soggetto;
- è esposto in *show room* ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo (pertanto mai entrato in funzione) in quanto l'esclusivo utilizzo del bene da parte del rivenditore ai soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il requisito della novità.

Con riguardo poi ai beni complessi alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della novità sussiste in relazione all'intero bene, purché l'entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.

Non tutti gli acquisti di beni sono agevolati: il comma 93 della legge di Stabilità stabilisce l'inapplicabilità dell'incentivo per fabbricati e costruzioni, per i beni per i quali i coefficienti di ammortamento previsti dal Dm 31 dicembre 1988 – a prescindere dal coefficiente utilizzato in bilancio – sono inferiori al 6,5% e per i beni indicati in un allegato alla legge di Stabilità.

Rilevano gli investimenti effettuati nell'intervallo temporale considerato dalla norma; a tal fine valgono i criteri generali dell'articolo 109 del Tuir e, quindi, la data di consegna o spedizione oppure se diversa e successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà (o di altro diritto reale). Non preclude il beneficio, quindi, il fatto che una parte delle spese per l'investimento sia stata sostenuta prima del 15 ottobre 2015 (se la consegna si verifica a partire da questa data), così come non è necessaria l'entrata in funzione del bene entro il 31 dicembre 2016. Evidentemente, trattandosi di una maggiorazione dell'ammortamento, ***l'entrata in funzione del bene determina il momento da cui l'incentivo viene concretamente fruito, cioè dal primo periodo di ammortamento.***

Il meccanismo introdotto dalla norma, facendo riferimento esclusivo agli ammortamenti (ed ai canoni di locazione finanziaria), non incide sul valore fiscale del bene, che resta invariato, con il risultato che la maggiore deduzione non assume rilevanza ai fini delle altre norme fiscali che riguardano i beni ammortizzabili, in particolare per la determinazione delle plus e minusvalenze (articolo 86, comma 2,

Tuir). In caso di cessione del bene prima della conclusione del processo di ammortamento, nel determinare la plusvalenza/minusvalenza non si potrà quindi tenere conto della maggiorazione del 40%. Ciò comporta che nel calcolare la differenza tra corrispettivo e costo non ammortizzato quest'ultimo andrà computato come se il beneficio non fosse esistito, fermo restando le quote di ammortamento già dedotte.

Poiché la maggiorazione del 40% si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio, la stessa può essere fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal Dm 31 dicembre 1988, a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene. Pertanto:

- se l'ammortamento in bilancio è maggiore o anche minore dell'ammortamento fiscale, la maggiorazione è calcolata sempre sull'ammortamento fiscale;
- nel primo anno di vita, in cui i coefficienti di ammortamento fiscali sono ridotti alla metà, la maggiorazione si applica alla metà della quota di ammortamento ordinariamente deducibile (40% sul 50%);
- in caso di cessione del bene in corso d'anno, la maggiorazione deve essere ragguagliata ai giorni effettivi di possesso;
- in caso di cessione del bene (o di eliminazione dal processo produttivo), non si potrà fruire di eventuali quote non dedotte della maggiorazione.

L'agevolazione applicata agli investimenti in locazione finanziaria

Delineata nei suoi termini essenziali la disciplina del super-ammortamento, possiamo analizzare le modalità applicative dell'incentivo per i **beni acquisiti in leasing**, ambito che presenta diversi punti meritevoli di approfondimento.

La norma, infatti, stabilisce che la maggiorazione del 40% vale «con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria», senza chiarire il meccanismo applicativo dell'agevolazione per i beni in *leasing*.

Preliminarmente, va evidenziato che l'agevolazione spetta all'utilizzatore, a condizione

che il contratto sia qualificabile come locazione finanziaria. Per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali – secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate sin dalla risoluzione 175/E del 2003 – sono qualificabili come locazione finanziaria soltanto quei contratti caratterizzati da un'opzione finale di acquisto. In assenza di opzione finale di acquisto, il contratto sarà qualificabile come *leasing* operativo o noleggio, e in questo caso l'agevolazione spetta al locatore/noleggiatore.

I SOGGETTI CHE ADOTTANO I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

In relazione a questi soggetti, poiché l'agevolazione si sostanzia in una maggiorazione del costo di acquisto del bene, appare corretto distribuire il maggior valore sia sui canoni – limitatamente alla quota capitale – che sul prezzo di riscatto.

Il maggior valore imputato al prezzo di riscatto sarà recuperato attraverso la procedura di ammortamento, una volta esercitata l'opzione finale di acquisto, mentre il maggior valore imputabile ai canoni sarà deducibili lungo la durata "fiscale" del contratto di *leasing*.

Il beneficio – rispetto all'acquisto diretto – sarà pertanto tanto maggiore quanto più bassa è la quota di riscatto.

A ben vedere, alle stesse conclusioni si dovrebbe giungere in caso di contratto di *leasing* di durata superiore a quella fiscale, nonostante in tale ipotesi la deduzione dei canoni segue la durata contrattuale (e quindi le imputazioni a conto economico).

Nel corso di Telefisco 2016 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che «in considerazione del fatto che la maggiorazione del 40 % si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio, si ritiene che la stessa vada fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal Dm 31 dicembre 1988, a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene», a prescindere dagli ammortamenti imputati a conto economico. Applicando i medesimi principi al caso dei contratti di *leasing* con durata superiore a quella fiscale, si dovrebbe quindi concludere che gli "extra-canoni" saranno deducibili in funzione della durata fiscale del *leasing* a

DOTT. PIERANGELO GRASSI
Commercialista - Revisore Legale dei Conti

prescindere dall'imputazione dei canoni a conto economico.

Per quanto concerne il prezzo di riscatto, il super-ammortamento andrà fruito in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal Dm 31 dicembre 1988 applicati sul prezzo di riscatto del bene.

Come detto, la maggiorazione del 40% riguarderà esclusivamente le quote capitale dei canoni, la cui sommatoria, unitamente al prezzo di riscatto, coincide con il costo di acquisizione del bene.

Resta fuori dal beneficio la quota interessi, che non rappresenta il costo di acquisizione del bene ma il costo del finanziamento in *leasing*.

In caso di locazione finanziaria si ritiene rilevi la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'utilizzatore. Pertanto il *bonus* spetterà per i beni consegnati o "presi in carico" entro il 31 dicembre 2016 (ove ciò risulti dai verbali di consegna) a prescindere dalla data di stipula o di decorrenza del contratto. Come evidenziato, infatti, nel caso di acquisto del bene in proprietà la data consegna rileva per stabilire la spettanza del beneficio (se avvenuta nell'intervallo temporale previsto dalla norma) mentre l'entrata in funzione del bene determina il momento da cui l'incentivo si applica, cioè dalla decorrenza dell'ammortamento. Allo stesso modo, per i beni in *leasing*, il verbale di consegna rileva ai fini della spettanza del beneficio, mentre per l'imputazione dei canoni (e quindi per la fruizione degli extra-canoni) rileva la data di decorrenza del contratto.

Per i cespiti acquisiti mediante contratto di *leasing*-appalto, dovrebbe invece rilevare la data di ultimazione dei lavori, salvo la presenza di stati di avanzamento lavori (Sal) verificati ed accettati dal committente, ferma restando la data di decorrenza del contratto per la concreta applicazione dell'incentivo.

Le vicende modificative del contratto

A differenza di quanto previsto nelle precedenti agevolazioni "Tremonti", nella disciplina del super-ammortamento non è previsto alcun meccanismo di *recapture* del beneficio in caso di mancato esercizio dell'opzione finale di acquisto, così come del

DOTT. PIERANGELO GRASSI

Commercialista - Revisore Legale dei Conti

resto non sono previsti meccanismi di revoca in caso di cessione anticipata del bene acquistato in proprietà.

RISOLUZIONE ANTICIPATA

Allo stesso modo si ritiene non applicabile alcuna revoca in caso di risoluzione anticipata del contratto di *leasing* con riconsegna del bene alla società concedente, ipotesi per certi versi assimilabile alla cessione del bene (acquistato in proprietà) a terzi prima della conclusione del processo di ammortamento. Pertanto i "super-canoni" già dedotti fino alla risoluzione restano acquisiti, mentre nessun beneficio spetterà sui canoni residui.

L'assenza di meccanismi di *recapture* in caso di risoluzione anticipata e riconsegna del bene dovrebbe restare valida anche nel caso in cui la società concedente riconosca qualche forma di indennizzo a seguito della risoluzione contrattuale, benché tale importo rappresenti di fatto la "restituzione" di quanto pagato dall'utilizzatore a titolo di prezzo di acquisto del bene (per la parte eccedente l'equo compenso spettante alla società concedente per la concessione in uso del bene stesso).

RISCATTO ANTICIPATO E SUBENTRO

Anche in caso di riscatto anticipato del bene si ritiene che non si verifichi alcun meccanismo di *recapture* in relazione ai "super-canoni" già dedotti; in aggiunta, l'incentivo dovrebbe restare pienamente fruibile in capo all'utilizzatore, che potrà dedurre i "super-ammortamenti" in relazione all'intero prezzo pattuito per il riscatto anticipato. Questo dovrebbe corrispondere al valore dell'opzione finale di acquisto "originaria" maggiorato dei canoni attualizzati al tasso contrattualmente previsto (corrispondenti, di fatto, alle quote capitale dei canoni, salvo il rimborso delle spese e degli oneri sostenuti dal concedente per l'interruzione anticipata del contratto).

In sostanza, in caso di riscatto anticipato, l'intero valore di acquisto del bene resta agevolabile, ma l'incentivo si "trasferisce" dai canoni di *leasing* alle quote di ammortamento. Tale conclusione appare coerente in quanto con il riscatto anticipato l'utilizzatore non fa altro che anticipare l'acquisto della proprietà giuridica del bene (di

cui ha acquisito la "proprietà economica" con la stipula del contratto di *leasing*, acquisendo tutti i rischi e benefici riguardanti la proprietà del bene), estinguendo di fatto il finanziamento preesistente (*leasing*).

Ulteriore vicenda modificativa del contratto di *leasing* che può avere effetti sulla disciplina del super-ammortamento è la cessione del contratto stesso ad altro utilizzatore (nella prassi "subentro"). Anche in tale ipotesi – che nella Tremonti-bis comportava la revoca del beneficio – si può affermare che non si verifica nessun *recapture* degli "extra-canoni" già dedotti dal cedente. Tuttavia né il cedente né il cessionario potranno continuare a usufruire dell'agevolazione in relazione alle quote residue e all'ammortamento del prezzo di riscatto, in analogia a quanto avverrebbe in caso di cessione del bene acquisito in proprietà prima del termine del processo di ammortamento.

Lo studio rimane a disposizione per ogni approfondimento in materia.